

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3699 del 02/08/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>ì</i> DITTA VINCINI LUIGI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ "PRODUZIONE DI VINI DESTINATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE" SVOLTA NELL'AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI LUGAGNANO(PC), FRAZIONE CHIAVENNA ROCCHETTA, CASE CANTONI N. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3811 del 02/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due AGOSTO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. n. 59/2013 – DITTA **VINCINI LUIGI** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ "PRODUZIONE DI VINI DESTINATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE" SVOLTA NELL'AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI LUGAGNANO(PC), FRAZIONE CHIAVENNA ROCCHETTA, CASE CANTONI N. 1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta "**VINCINI LUIGI**" avente sede legale in Comune di Lugagnano Val d'Arda, Frazione Chiavenna Rocchetta, Case cantoni n. 1, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Lugagnano val d'Arda) e trasmessa dalla stessa Unione in data 7/5/2019 con prot. n. 2528 (acquisita agli atti in data 8/5/2019 con prot. n° PGPC/2019/72514), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività *"produzione di vini destinati alla commercializzazione"* da svolgersi nell'azienda ubicata in Comune di Lugagnano val d'Arda, Frazione Chiavenna Rocchetta, Case Cantoni n. 1;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Verificato che:

- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed è costituito da acque reflue provenienti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature a servizio dell'attività di produzione di vini che, previo passaggio in una fossa di decantazione, recapitano in pubblica fognatura;
- il pozzetto d'ispezione è posto immediatamente a valle della fossa di decantazione, come indicato nella tavola denominata "Richiesta AUA - Planimetria Generale Scarichi" allegata all'istanza di AUA;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Lugagnano Val d'Arda trasmesso dallo stesso con prot. n. 4716 in data 11/7/2019 (acquisito agli atti con prot. n. PGPC/2019/109963 in pari data);

Preso atto che il Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), all'uopo interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta "**VINCINI LUIGI**" per l'attività di "*produzione di vini destinati alla commercializzazione*" da svolgersi nell'azienda ubicata in Comune di Lugagnano Val d'Arda, Frazione Chiavenna Rocchetta, Case Cantoni n. 1;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 70/2018, 90/2018 e 106/2018, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta "**VINCINI LUIGI**" (C. FISC. VNCLGU42R23E726K) per l'attività di "*produzione di vini destinati alla commercializzazione*" da svolgersi nell'azienda ubicata in Comune di Lugagnano val d'Arda, Frazione Chiavenna Rocchetta, Case Cantoni n. 1. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, il rispetto nel pozzetto d'ispezione (come indicato in premessa) dei limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
3. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** avente recapito in pubblica fognatura", le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto d'ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) dovrà essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 25 del

Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione;

- c) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di fecce, vinacce ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione, nonché di altre sostanze potenzialmente dannose per i manufatti fognari o incompatibili col sistema biologico di depurazione;
- e) nel caso si verificano problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune di Lugagnano Val d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Lugagnano Val d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo:

- che qualsiasi altro rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.